



COMUNE DI TORRIILE

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SE



COMUNE DI TORRIILE	
N. 26858	di Prot.
- 2 DIC. 2010	
Cat. 01	Clas. 06 Facc.

Proposta di Mozione

Al Sig. Sindaco del Comune di Torriile
e all'Assessore ai Lavori Pubblici

e p.c. ai Sig.ri Consiglieri Comunali
del Comune di Torriile

OGGETTO: Mozione istituzione di orti sociali/urbani per i cittadini del Comune di Torriile.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORRIILE,

PREMESSO che è dovere di tutto il Consiglio Comunale prevedere una serie di azioni rivolte alla socializzazione di tutte le fasce di età mediante l'utilizzo delle loro abilità e conoscenze legate alle tradizioni e mestieri tipici del proprio territorio;

CONSIDERATO che l'esperienza degli "Orti Sociali/Urban", sperimentati ormai da alcuni anni in altre realtà sia Italiane sia Internazionali, rappresenta una concreta alternativa per una gestione sostenibile delle aree urbane nonché uno stimolo e un'opportunità concreta di socializzazione tra i cittadini;

VISTO che il disegno urbano del nostro territorio comunale, le dimensioni in cui ci muoviamo, gli antichi rimandi che legano ancora molta parte della nostra struttura sociale alla cultura contadina ben si prestano alla realizzazione di un programma di assegnazione di Orti Sociali/Urban su proprietà comunale

RILEVATO che su tutto il territorio Comunale non sono presenti appezzamenti di terreno destinati all'attuazione di orti sociali/urbani;

CONSIDERATO che la facoltà di attuare orti sociali/urbani per i cittadini del Comune, sia da interpretare come un intervento per favorire l'aggregazione sociale fra la popolazione, garantendo uguale opportunità e principio di uguaglianza;

CHE l'attuazione di tale provvedimento può essere fruito dall'intera popolazione senza differenza di età, sesso o cittadinanza;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 e la Legge 5.06.2003 n. 131 art. 4;

CON voti favorevoli n. ____ contrari n. ____ astenuti n. ____ espressi per alzata di mano e nei modi di legge,


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- Di incaricare il Sindaco e all'Assessore competente, nonché l'Ufficio Urbanistica-Lavori Pubblici-Patrimonio, di rendere attuabile il progetto espresso in premessa;
- Di predisporre la mappatura e l'individuazione delle aree unitamente ad un progetto che preveda l'installazione dei servizi annessi (es. prese idriche, piccole baracche per ricovero attrezzature, servizi igienici, ecc...);
- La predisposizione per assegnare, tramite bando, degli appezzamenti di terreno per uso sociale/urbano;
- Di approvare il "Regolamento comunale per l'assegnazione, la conduzione e la gestione dei terreni da coltivare ad orto", secondo il testo che viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di precisare che nel periodo antecedente l'entrata in vigore del suddetto regolamento, saranno promosse iniziative di comunicazione e pubblicità per dare corretta informazione alla cittadinanza;

San Polo, 01/12/2010

Il Consigliere
ANTONIO VARATTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Varatta', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

ODG/PRG:

PG:

Data Seduta:

Data inizio vigore:

Regolamento comunale per l'assegnazione, la conduzione e la gestione dei terreni da coltivare ad orto

Finalità

Art. 1

L'assegnazione ai cittadini di appezzamenti di terreno da destinare all'orticoltura trova fondamento e scopo nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero della suddetta popolazione in attività ricreative, sociali, culturali, atte a favorire la socializzazione. In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

Requisiti e regole per l'assegnazione - Requisiti dell'assegnatario

Art. 2

Essere residenti nel comune di Torrile. Si può derogare al requisito della residenza per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale dell'area ortiva.

La suddetta deroga è giustificata dalla finalità di socializzazione propria dell'assegnazione dei terreni da coltivare ad orto.

Art. 3

L'assegnazione viene conferita ai cittadini senza distinzione di età, sesso e cittadinanza.

Art. 4

Essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Art. 5

La domanda di assegnazione dell'orto può essere presentata anche dagli aventi diritto non residenti nella frazione ove avvenga l'assegnazione qualora nella frazione di residenza del richiedente non esistano zone ortive, o non possano essere realizzate.

Modalità e durata dell'assegnazione

Art. 6

L'assegnazione ha validità triennale e si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni se non viene data disdetta da una delle parti entro sei mesi prima della scadenza;

Art. 7

L'assegnazione avviene mediante pubblico sorteggio in base alle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 8

In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare. L'assegnazione avviene esclusivamente in capo al richiedente o al coniuge convivente che potrà subentrare all'assegnatario in caso di decesso di quest'ultimo. Al coniuge è equiparato il convivente.

Art. 9

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato. Pertanto si applicano le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del codice civile (art. 1803 e seguenti).

Art. 10

Il terreno che viene assegnato per la coltivazione dell'orto deve essere di proprietà del Comune o da questo acquisito.

Caratteristiche dell'orto

Art. 11

La dimensione dell'orto assegnato viene orientativamente indicato tra i 30 e i 40 mq. esclusi i viottoli interni ed esterni di accesso, onde ribadire la natura ricreativa, socializzante e non di lucro che l'orto ricopre.

Presentazione delle domande

Art. 12

La domanda di assegnazione, redatta su apposito modulo prestampato deve essere presentata presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune.

Art. 13

Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate a far tempo dal 1° Ottobre di ogni anno ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Le domande inoltrate ad assegnazione avvenuta saranno oggetto di una graduatoria di riserva.

Revoca dell'assegnazione

Art. 14

La revoca dell'assegnazione avviene per morte o rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata al Sindaco o la Giunta. Il Comitato di gestione può proporre la revoca dell'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente regolamento.

La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può ricorrere al Sindaco o la Giunta entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa.

Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

Art. 15

Il Comune ha il diritto di riservarsi alcuni orti per iniziative didattiche per le Scuole volte a favorire la diffusione del patrimonio culturale legato alle zone ortive.

Doveri del Comune

Art. 16

Il Comune di Torrile, realizzando la zona ortiva, deve provvedere a dotare la stessa delle attrezzature necessarie: deposito attrezzi, servizi igienici, sede per il comitato di gestione.

Ogni zona ortiva deve essere dotata di impianto idrico e di illuminazione elettrica e di recinzione.

Qualora esistenti, si dovrà provvedere anche alle alberature di confine.

Laddove sia possibile, è anche necessario dotare le zone ortive di strutture atte a favorire la socializzazione (es. circolo/bar, gioco delle bocce).

Uso e caratteristiche dell'acqua

Art. 17

L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana. E' consentito l'utilizzo dell'acqua dei pozzi artesiani nel rispetto delle norme che ne regolano uso e costruzione. L'acqua proveniente dai canali può essere utilizzata nel rispetto delle norme che ne regolamentano l'uso.

Art. 18

Le spese per le utenze di acqua e luce sono carico dell'assegnatario.

Doveri dell'assegnatario

Art. 19

Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile all'assegnatario è fatto divieto:

- a) di erigere baracche o altre strutture che possano danneggiare le colture limitrofe;
- b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell'ambiente;
- c) l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato;
- d) di erigere serre.

Art. 20

L'assegnatario deve mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti comuni della zona ortiva.

Gestione sociale

Art. 21

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e le Istituzioni, ogni zona ortiva si deve dotare dei seguenti organi di gestione sociale: l'assemblea degli assegnatari, il Comitato di Gestione, il Presidente del Comitato di Gestione;

L'assemblea degli assegnatari

Art. 22

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari, della metà dei componenti del Comitato di Gestione o dei soggetti rappresentanti le Istituzioni Comunali.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere l'ordine del giorno, ed essere portata a conoscenza delle Istituzioni coinvolte.

La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare tutti i cittadini del Comune, che non hanno però diritto di voto.

Funzioni dell'assemblea

Art. 23

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) Elegge il Presidente dell'assemblea e il Comitato di Gestione.
- b) Approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali.
- c) Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.
- d) Stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare per il pagamento delle utenze e per le altre necessità della zona ortiva.
- e) Può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per l'organizzazione di attività sociali, o per la soluzione ai problemi relativi alla conduzione della zona ortiva (è compito del Comitato di Gestione coordinare questi gruppi).
- f) Fare proposte per eventuali modifiche al presente regolamento.

Il Comitato di Gestione

Art. 24

E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici. Resta in carica un anno ed è rieleggibile; è eletto dall'assemblea con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto degli assegnatari.

Funzioni del Comitato di Gestione

Art. 25

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente del Comitato di Gestione (ove opportuno, anche un Vice Presidente) e l'Amministratore;
- b) presenta all'assemblea il bilancio preventivo, consuntivo ed il programma di attività annuale;
- c) vigila sul rispetto del regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni competenti;
- d) promuove la socializzazione tra gli assegnatari anche in collaborazione con le Scuole;
- e) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'assemblea;
- f) Cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva.

Il Presidente

Art. 26

E' l'organo rappresentativo della zona ortiva. E' eletto in seno al Comitato di Gestione al momento del suo insediamento. Resta in carica un anno, ed è rieleggibile.

Funzioni del Presidente

Art. 27

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) Convoca, presiede e firma gli atti del Comitato di Gestione;
- c) Garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) E' il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva;
- d) Mantiene il collegamento permanente con l'Amministrazione Comunale, al quale trasmette gli atti e le decisioni assunte dagli organismi di gestione della zona ortiva.

Gestione economica degli orti

Art. 28

Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento.

Le entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale di assegnazione;
- b) quota annuale versata dagli assegnatari (detta quota viene deliberata nelle assemblee annuali degli assegnatari e serve a coprire le spese dell'acqua per l'irrigazione ed ogni altra spesa inerente la gestione della zona ortiva);
- c) contributi volontari di enti, associazioni e cittadini;
- d) contributi eventuali deliberati dal Consiglio Comunale;
- e) entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento.

Disposizioni finali

Art. 29

Tutte le zone ortive debbono dotarsi di regolamento interno che deve essere affisso all'interno delle stesse.
- In nessun caso il regolamento interno può essere in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento -

Art. 30

La zona ortiva deve essere coperta da assicurazione per responsabilità civile. Il costo della polizza è di norma a carico della zona ortiva; qualora non esistano in bilancio fondi sufficienti, alla spesa provvederà il Comune.